

DIRITTO “ANTITRUST”

“AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO “ - (AGCM) (L. 10 Ottobre 1990, n.287)

Pietro D’Andrea
20 giugno 2014

sommario

1. L. 10 ottobre 1990, n. 287.

1. Riparto di attribuzione della Giurisdizione.

1. Giurisdizione.

2. Conclusioni.

Autorità (AGCM)

1. Costituzione dell'Autorità, [Legge 10 Ottobre 1990, n. 287](#);
2. Sede In ROMA (ITALIA);
3. Autorità indipendente, è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati dal Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ed è articolata su 150 unità di personale dipendente.
4. Norme sulle **intese**, **sull'abuso di posizione dominante** e sulle **operazioni di concentrazione**. Le disposizioni della L. 287/90, in attuazione dell'Art. 41 Cost. a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono negli artt. 65 o 66 del trattato istitutivo della C.E.C.A. e degli artt. 85 e 86 del trattato istitutivo della C.E.E.
5. Quando l'Autorità ritenga che una fattispecie al suo esame non sia conforme ai criteri di libera concorrenza del mercato ne informa la Commissione (Autorità garante presso la C.E.), cui trasmette le relative informazioni.
6. **Potere di indagine e di istruttoria**. In caso di infrazione, l'Autorità notifica l'apertura di una istruttoria.
7. **Sanzioni e Misure cautelari**. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave per la concorrenza, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3% del fatturato dichiarato.

Autorità (AGCM)

8. Poteri conoscitivi e consultivi dell'Autorità. Segnalazione al Parlamento ed al Governo di quei casi nei quali norme di legge o di regolamento o di provvedimenti amministrativi determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato (non giustificate da esigenze di interesse generale).
9. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
10. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Le spese sono poste al bilancio generale dello Stato e soggette al controllo della Corte dei Conti (Legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti).
11. Posizioni giuridiche soggettive da tutelare:
12. Tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo (G.A.).
13. Tutela giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario (G.O.) per il codice trattamento dati personali.

Autorità (AGCM)

COMPETENZA

1. Intese restrittive della concorrenza.
2. Abusi di posizione dominante.
3. Operazioni di concentrazione che causano situazioni di posizione dominante.
4. Normativa statale o regionale, in generale, che contrasti le regole della concorrenza e del mercato.
5. Distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l'AGCM sviluppa indagini conoscitive.
6. Separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione dei servizi di interesse economico generale.

Autorità (AGCM)

LA LIBERA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE

- La creazione di un mercato comune europeo è accompagnata da una serie di disposizioni al fine di permettere la **libera concorrenza** in una situazione di parità, vietando le intese tra imprese.
- I riferimenti normativi sono gli articoli 101 e 102, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
- Sono questi articoli a porre le basi per una legislazione antitrust in ambito europeo.

Autorità (AGCM)

IL DIVIETO DELLO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DELLA POSIZIONE DOMINANTE

- L'articolo 102 del TFUE sancisce la incompatibilità ed il divieto dello sfruttamento abusivo della posizione dominante che una impresa detiene nel mercato comune o su una parte sostanziale di esso, qualora possa risultare pregiudizievole al commercio tra Stati membri.
- Si evince **una volontà di rendere passibile di illiceità** non una posizione di preminenza sul mercato, bensì lo **sfruttamento abusivo di tale posizione dominante**.
- La stessa disposizione, attraverso la tecnica legislativa già sperimentata con riferimento all'articolo 101 TFUE, provvede a specificare in cosa possono consistere tali pratiche abusive.

Autorità (AGCM)

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

- Spetta all'Autorità pubblica AGCM far rispettare la legge sulla concorrenza vigilando anche sugli abusi di posizione dominante (articolo 3 della l. 287/90) comprendenti fattispecie quali l'imposizione e la discriminazione di prezzi, la restrizione della produzione e gli impedimenti agli sbocchi, agli accessi al mercato nonché agli investimenti o al progresso tecnologico di altri operatori del mercato.
- Le operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sono invece trattate nell'articolo 5 della l. 287/90. Operazioni di concentrazione che se normalmente sono dedite ad eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza, **eccezionalmente** possono essere autorizzate dalla competente Autorità “per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea”.
- È questa forse una criticità della disciplina.

Autorità (AGCM)

QUESTIONI APERTE

- L'individuazione delle modalità di quantificazione del danno subito.
- Permangono difficoltà nel nostro ordinamento giuridico circa la problematicità della valutazione del lucro cessante in relazione all'articolo 2043 del Codice Civile.
- Il nostro sistema di “private enforcement”, peraltro, sconta ancora un'impostazione di un diritto fortemente legato alle controversie commerciali fra imprenditori.

Autorità (AGCM)

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

- La legge di ratifica del Trattato CE n. 1203 del 1957 comportò l'immissione nel nostro sistema giuridico delle disposizioni contenute negli articoli 81 e 82 del Trattato CE ed in maniera più forte rispetto alla legge esecutiva del precedente Trattato istitutivo della CEEA che già aveva disciplinato le intese, le concentrazioni e l'abuso di posizione dominante.
- Sino all'entrata in vigore della Legge n. 287 del 10 Ottobre 1990, in mancanza di una disciplina antitrust nazionale, si riteneva dovessero applicarsi per analogia le disposizioni sugli atti di concorrenza sleale contenute nel Codice Civile, di cui agli articoli 2598 – 2601, disciplina della concorrenza.
- Questione del risarcimento del danno patrimoniale art. 2043 c.c., e di quello non patrimoniale art. 2059 c.c.

Risarcimento del danno - (1990)

prima del 1990

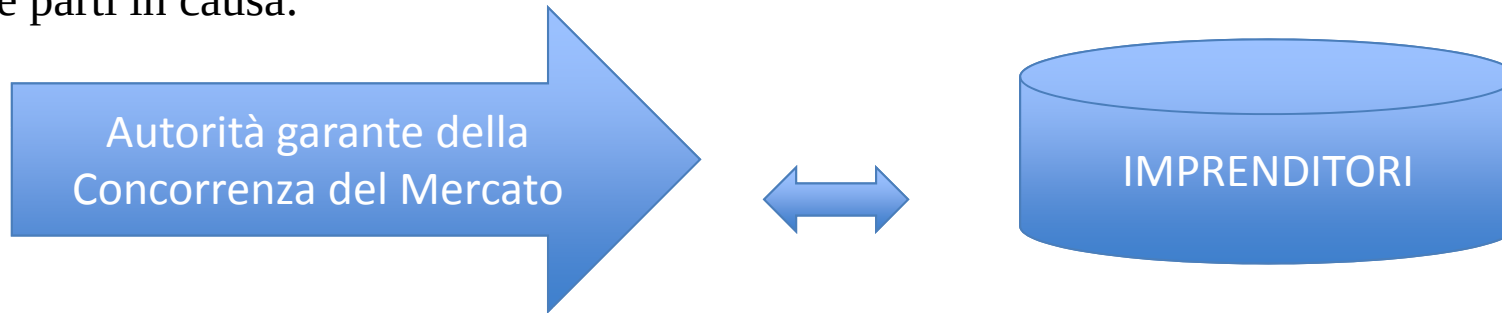
- L'art. 2043 c.c. risarciva solo danni di natura patrimoniale.
- Cassazione, sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003.
- Corte Cost., sentenza n. 233 del 2003.
- Cassazione, civile, SSUU, 11 nov 2008, n. 26972.

dopo il 1990

- **Art. 2043** c.c., risarcisce i danni patrimoniali. Danno patrimoniale ingiusto. Atipicità.
- Il G.O. provvede alla comparazione delle posizioni giuridiche soggettive del danneggiato e del danneggiante.
- Evidenziare quale sia il diritto (assoluto, relativo) maggiormente tutelato costituzionalmente.
- **Art. 2059** c.c., risarcisce i danni non patrimoniali. Atipicità. Esiste una sola categoria di danno che si atteggia in tre forme descrittive: danno biologico, morale, esistenziale.

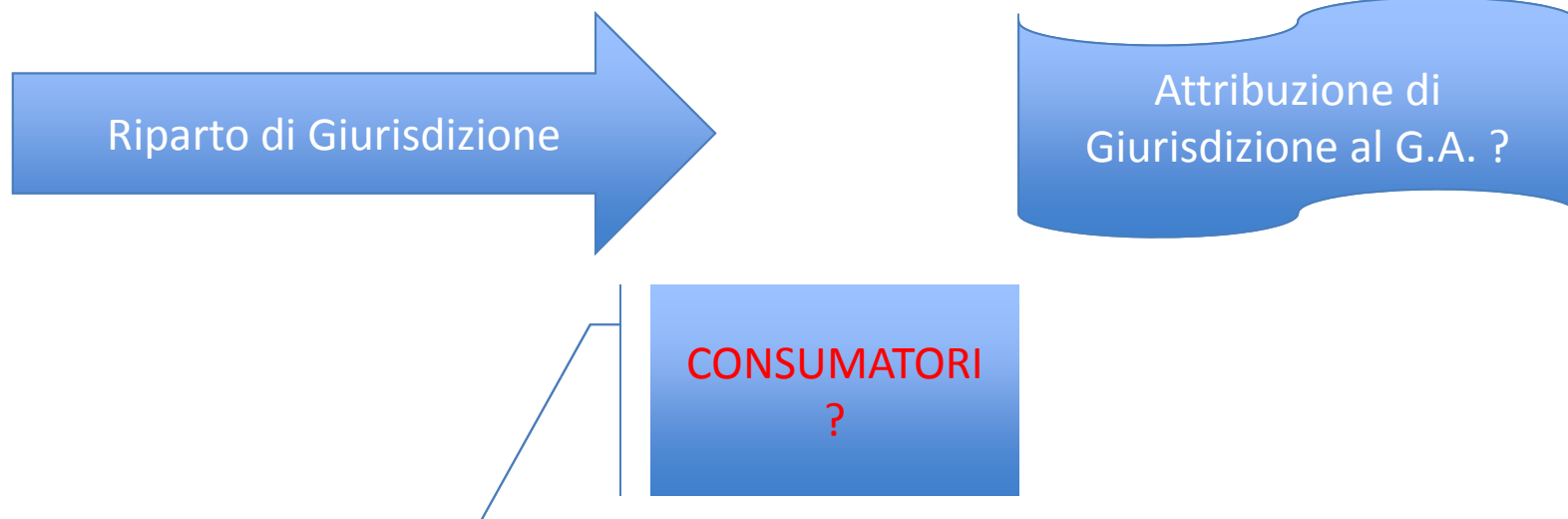
Autorità (AGCM)

le parti in causa:



evitare:

- Intese restrittive della libertà di concorrenza;
- Abuso di posizione dominante;
- Operazioni di concentrazione.



sommario

1. L. 10 ottobre 1990, n. 287.

1. Riparto di attribuzione della Giurisdizione.

Riparto di attribuzione della Giurisdizione

Consiglio di Stato

- Parere del 6 febbraio 2006: l'esercizio dei poteri normativi da parte delle Autorità indipendenti, che incidono nella sfera giuridica dei privati (atti sanzionatori) stante la posizione delle Autorità fuori dalla tripartizione dei poteri, va giustificato in base all'esistenza di un procedimento partecipativo, quale strumento di partecipazione degli interessati (G.A.).

Consiglio di Stato

- Riconoscimento per tabulas del potere regolamentare delle Autorità indipendenti, ex art. 23 della Legge 262/2005 che disciplina il potere regolamentare della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap.
- Principio di partecipazione al procedimento e di proporzionalità (G.A.).

Riparto di attribuzione della Giurisdizione

Corte di Cassazione

- Cassazione, sez. civile, sentenza n.7341/2002, il Garante per la Privacy è legittimato a partecipare al giudizio davanti al **Giudice Ordinario** per far valere l'interesse pubblico specifico. Garante per la protezione dei dati personali(**G.O.**).
- Gestione dei diritti inalienabili e personalissimi, non suscettibili di compressione, della persona umana.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

- Corte Giustizia, 7 dicembre 2010, C-439/2008 approva la legittimazione processuale passiva delle Authorities dei Paesi membri, in applicazione della direttiva n. 1/2003, con cui si rimette ai legislatori nazionali il compito di disciplinare le modalità dei ricorsi giurisdizionali proposti contro i provvedimenti delle Authorities.

Riparto di attribuzione della Giurisdizione ulteriori decisioni

Corte Costituzionale, sentenza 27 giugno 2012, n. 162 e secondo correttivo processuale vige la giurisdizione esclusiva del G.A., essendo la materia caratterizzata da discrezionalità tecnica che comunque intacca i diritti fondamentali in settori privatistici.

Corte Costituzionale, sentenza 5 luglio 2004, n. 204 sui servizi pubblici, si conferma la giurisdizione esclusiva del G.A. in quasi tutti i settori vigilati dalle Authorities, dall'energia elettrica (Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas), Autorità per le comunicazioni, della CONSOB, e sulle assicurazioni ISVAP.

l'art. 33, comma 1, Legge 287/1990 prevede la giurisdizione esclusiva del G.A., in particolare con la competenza del TAR LAZIO per ogni controversia riferita ai provvedimenti adottati dall'Autorità.

art. 244, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Conferma giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie connesse ai provvedimenti sanzionatori adottati dalle Authorities.

Riparto di attribuzione della Giurisdizione ulteriori decisioni

Art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, competenza del G.A. anche per i provvedimenti amministrativi delle Autorità indipendenti.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: Testo unico Espropriazioni, per le conseguenze dei provvedimenti amministrativi adottati dalla P.A. le indennità vanno gestite dal G.O., il risarcimento viene gestito dal G.A..

Art. 27 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo e **Legge 2 aprile 2007, n. 40,** tutela dei consumatori. AGCM e G.A..

L. 6 novembre 2012, n. 190, prevenzione e repressione della corruzione nella P.A..

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 5: accesso civico (**accesso globale, sito web**).

sommario

1. L. 10 ottobre 1990, n. 287.

1. Riparto di attribuzione della Giurisdizione.

1. Giurisdizione.

Giurisdizione

- **Corte Costituzionale**, 7.3.1964, n. 14: esclusa la prevalenza del diritto comunitario vale la regola della successione delle leggi nel tempo. Le norme comunitarie sono sindacabili non direttamente ma tramite la norma interna per cui lo Stato dà esecuzione al Trattato.
- **Corte Costituzionale**, 17.12.1973, n. 183: primato del diritto comunitario la norma interna contrastante con la disposizione comunitaria viola l'art. 11 Costituzione se successiva. Se antecedente è abrogata.
- **Corte Costituzionale**, 8.6.1984, n. 170: la norma interna sopravvenuta al diritto comunitario e con esso incompatibile dovrà essere disapplicata dal giudice. **Non si disapplica se viola i due limiti: principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana (teoria dei controlimiti).**
- **Corte Costituzionale**, 27.11.1998, n. 383: verifica sul rispetto delle norme costituzionali che impongono la riserva di legge in precise materie in funzione delle norme comunitarie.

Giurisdizione

- **Corte Costituzionale**, sentenza 7.2.2000, n. 41 e 45: esclusione dell'ammissibilità del referendum popolare se l'esito abrogativo possa condurre alla violazione di una norma comunitaria e quindi ad un giudizio di responsabilità dello Stato.
- **Corte Costituzionale**, sentenze n. 348 e 349 del 2007: differenze tra i rapporti dell'ordinamento nazionale, l'ordinamento comunitario ed i vincoli internazionali (ex art. 117, comma 1, Costituzione. (esercizio potestà legislativa di Stato e Regioni nel rispetto dei vincoli internazionali).
- **Corte Costituzionale**, sentenza 28.01.2010, n. 28: dichiarazione di incostituzionalità di una norma interna contrastante con una direttiva non "self-executing".
- **Corte Costituzionale**, sentenza 11.07.2003, n. 233: l'art. 2059 c.c. deve essere quindi interpretato nel senso che "il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".

Giurisdizione

- **Corte Costituzionale**, sentenza del 27 giugno 2012, n. 162: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 1, lettera l) e dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104: codice del processo amministrativo
nella parte in cui attribuiscono la TAR LAZIO la giurisdizione esclusiva con estensione estesa al merito delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).
- **Corte Costituzionale**, sentenza del 13 giugno 2014, n. 174: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater del codice del processo amministrativo per i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita di denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia.

IL TAR LAZIO continua a perdere la competenza esclusiva sulle Authorities.

fattispecie

- I770 - ARCA/NOVARTIS-ITALFARMACO
- Provvedimento n. 24770
- L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
- NELLA SUA ADUNANZA del 29 gennaio 2014;
- SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
- VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);
- VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di
- concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);
- VISTI gli atti del procedimento;
- CONSIDERATO quanto segue:

LE PARTI

Novartis Farma S.p.A. (di seguito anche “Novartis Farma”) è una società di diritto italiano, filiale nazionale del gruppo Novartis a capo del quale risulta la società di diritto svizzero [Novartis International AG](#). Il gruppo è attivo a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, con un fatturato complessivo per il 2012 superiore ai 44 miliardi di euro; sempre nel 2012 il fatturato realizzato da Novartis Farma è stato di 1,8 miliardi di euro.

Italfarmaco S.p.A. (di seguito anche “Italfarmaco”) è una società di diritto italiano a capo dell’omonimo gruppo farmaceutico, attivo nel settore chimico e farmaceutico; il Gruppo Italfarmaco opera anche nella produzione di principi attivi per il settore farmaceutico attraverso le sue consociate Chemi S.p.A. e ITF Chemical (Brasile). Il fatturato consolidato realizzato da Italfarmaco nel 2012 è stato pari a 449 milioni di euro.

L’Agenzia Regionale Centrale Acquisti è l’ente della Regione Lombardia preposto alle funzioni di centrale di acquisto ai sensi della L.R. n. 33/2007 (di seguito anche “ARCA”, “Agenzia” o “Segnalante”). Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ARCA bandisce gare d’appalto per l’acquisto aggregato dei farmaci destinati all’impiego da parte delle aziende sanitarie locali (di seguito anche “ASL”) e altri enti del Sistema Sanitario Regionale.

I FATTI

Il 24 ottobre 2013 è pervenuta una segnalazione avente ad oggetto alcuni comportamenti assunti dalle società **Novartis Farma** e **Italfarmaco** in occasione delle gare bandite dall'Agenzia nel periodo 2010-2013, per **l'assegnazione della fornitura di farmaci** alle aziende sanitarie lombarde, con particolare riferimento ai lotti relativi al principio attivo denominato **octreotide acetato nei dosaggi 10, 20 e 30 mg**.

LE VALUTAZIONI

Si osserva preliminarmente che, nella valutazione di [un'intesa](#), l'individuazione del mercato è tesa alla delimitazione dell'ambito nel quale la stessa intesa può [aver ristretto o falsato le dinamiche concorrenziali](#). Al riguardo, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito”*.

La fattispecie esaminata riguarda il [presunto coordinamento tra Italfarmaco e Novartis Farma](#) nell'ambito della [partecipazione alle gare d'appalto \(e successive procedure negoziate\)](#) bandite dalle [stazioni appaltanti](#) attive nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per la fornitura del [principio attivo octreotide acetato](#) nei dosaggi 10, 20 e 30 mg. In particolare, gli elementi disponibili riguardano le seguenti gare: Gare Farmaci I, Farmaci II e Farmaci III, bandite da LISPA e ARCA tra il 2010 e il 2013 e successive procedure negoziate.

DELIBERA

l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90,
nei confronti delle società NOVARTIS FARMA S.p.A. e ITALFARMACO S.p.A.,
per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato.

Concorrenza

Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d'accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti.

L'Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge. L'Autorità interviene anche quando un'azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l'accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato.

Quando due aziende si fondono, o un'azienda ne compra un'altra, l'Antitrust verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione può vietare la fusione o imporre misure che mitigino gli effetti anticoncorrenziali.

Conflitti di interesse

Il conflitto di interessi è la situazione in cui si trova un componente del Governo della Repubblica quando, nel perseguire gli interessi pubblici connessi alla sua funzione, risulta al tempo stesso portatore di interessi personali con essa potenzialmente contrastanti.

La materia, disciplinata dalla Legge 20 luglio 2004, n. 215, si propone di assicurare che i titolari di cariche governative si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi. La legge è applicabile al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato ed ai Commissari straordinari del governo.

Le funzioni di verifica e controllo dell'Autorità non si esplicano invece nei confronti degli amministratori locali.

La legge attribuisce all'Autorità il potere di intervenire in casi di:

- situazioni di incompatibilità dei titolari di carica;
- atti posti in essere in conflitto di interessi.

Roche/Novartis

L'Antitrust ha sanzionato con oltre 180 milioni di euro di multa le società Roche e Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei principali prodotti destinati alla cura della vista, Avastin e Lucentis. I due gruppi si sono accordati illecitamente per ostacolare la diffusione dell'uso di un farmaco molto economico, Avastin, nella cura della più diffusa patologia della vista tra gli anziani e di altre gravi malattie oculistiche, a vantaggio di un prodotto molto più costoso, Lucentis, differenziando artificialmente i due prodotti. Per il Sistema Sanitario Nazionale l'intesa ha comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro l'anno. A Novartis e Roche sono state imposte sanzioni rispettivamente di 92 e 90,5 milioni di euro.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
nella causa C-280/06 : AGCM v Ente Tabacchi Italiani ed altri.

Concorrenza

LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE
REGOLE DELLA CONCORRENZA PUÒ TRASMETTERSI DA
UN'ENTITÀ ECONOMICA A QUELLA CHE LE SUCCEDE, QUALORA
ENTRAMBE DIPENDANO DALLA STESSA AUTORITÀ PUBBLICA

IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE NON SI
OPPONE A CHE LA SANZIONE INFLITTA DA UN'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
SI TRASMETTA INTEGRALMENTE ALL'ENTITÀ CHE SUCCEDE,
ANCHE SE LA PRIMA ESISTE ANCORA, POICHE' IN SOSTANZA
HANNO APPLICATO LE STESSA DIRETTIVE COMMERCIALI.

IMPORTANTE

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il diritto dell'Unione vieta le intese anticoncorrenziali.

Le imprese aderenti ad un'intesa sono responsabili del pregiudizio che altri soggetti possano subire a causa di tale violazione del diritto della concorrenza.

Il giudice nazionale, previa segnalazione dell'AGCM deve condannare tale violazione in conformità con il diritto comunitario.

Corte di giustizia dell'Unione europea
Sentenza nella causa C-557/12, del 5 giugno 2014
AGCM v. KONE AG e altri/OBB Infrastrutture

Nel 2007 la Commissione ha inflitto ai gruppi Kone, Otis, Schindler e Thyssen Krupp un'ammenda dell'importo complessivo di 992 milioni di euro in considerazione della loro partecipazione ad intese riguardanti l'installazione e la manutenzione degli ascensori e di scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

La Corte ricorda che l'effetto utile del divieto di intese anticoncorrenziali risulterebbe rimesso in discussione se i singoli non potessero chiedere il risarcimento del danno subito per effetto di violazione di norme in materia di concorrenza. Inoltre, la Corte rileva che chiunque è legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito qualora esista un nesso di causalità tra il danno fatto valere e la relativa pretesa.

Qualora un'intesa produca l'effetto di indurre i concorrenti ad aumentare i loro prezzi, i membri dell'intesa stessa possono essere chiamati a rispondere del pregiudizio causato.

In tale vicenda, il consumatore o utilizzatore finale può chiedere il risarcimento del danno anche in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con i membri dell'intesa.

La potestà regolamentare delle Authorities
Consiglio di Stato,

parere del 14 febbraio 2005, n. 11603

Reso sul codice delle assicurazioni

di regola, l'attribuzione di poteri normativi per le fonti subordinate alla legge va individuata sulla base del principio di legalità nel senso che è la legge ordinaria che può individuare tali poteri normativi nel rispetto e nell'attuazione dei principi della costituzione.

parere del 6 febbraio 2006, n. 355

Reso sul codice dei contratti pubblici

L'esercizio dei poteri normativi da parte delle Autorità indipendenti, destinati ad incidere nella sfera dei privati, visto che le stesse sono collocate fuori della tripartizione dei poteri, si giustifica in base all'esistenza di un procedimento partecipativo che coinvolge i soggetti interessati.

Un riconoscimento del potere regolamentare delle Autorità indipendenti è contenuto nell'art. 23 della Legge 262/2005 che disciplina il potere regolamentare di Banca d'Italia, Consob ed Isvap.

Tutela giurisdizionale

La natura amministrativa delle Autorità indipendenti comporta l'obbligo del controllo giurisdizionale.

Tutela giustiziale dopo le modifiche introdotte da

Art. 69 della legge 68/2009;

Art. 7 comma 8, D. Lgs. 2 luglio 2010, . 104: codice del processo amministrativo.

Non sono ammissibili né il ricorso gerarchico improprio né il ricorso in opposizione, stante la natura tassativa di tali rimedi.

Dubbia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La situazione giuridica soggettiva da tutelare è la indipendenza delle “Autorità indipendenti”.

sommario

1. L. 10 ottobre 1990, n. 287.

1. Riparto di attribuzione della Giurisdizione.

1. Giurisdizione.

2. Conclusioni.

considerazioni finali

Qual è la posizione giuridica soggettiva da tutelare ?

Per le leggi di attuazione delle direttive comunitarie, poste a tutela del consumatore non imprenditore o professionista, che si presume debole.

1. La protezione dei consumatori

disciplina generale

atti civili (Art. 1469-bis c.c.: contratti del consumatore)

D.Lgs. 6.9.2005, n. 206: codice del consumo.

2. garantire la libera concorrenza del mercato

art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata

artt. 101 e 102 TFUE, art. 157 TCE e art. 173 TFUE: “garanzia di competitività dell’industria dell’Unione”.

Disciplina speciale

Atti di commercio (D.L. 206/ 2005)

demande ?